



**Regolamento sulla collaborazione tra  
cittadinanza e amministrazione per la  
cura, la gestione condivisa e la  
rigenerazione dei beni comuni urbani.**

## Indice

### **CAPO I - Disposizioni generali**

p.3

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Principi generali.

Articolo 4 - I Cittadini.

Articolo 5 - Patto di collaborazione.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione.

Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi.

Articolo 8 - Promozione della creatività urbana.

Articolo 9 - Innovazione digitale.

### **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

p.7

Articolo 10 - Disposizioni generali.

Articolo 11 - Proposte di collaborazione.

### **CAPO III - Interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici e privati ad uso pubblico**

p.8

Articolo 12 - Interventi di cura di immobili e spazi pubblici e privati ad uso pubblico.

Articolo 13 - Interventi di cura e gestione condivisa di edifici, spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico.

### **CAPO IV - Forme di sostegno**

p.9

Articolo 14 – Forme di sostegno da parte dell'Amministrazione.

Articolo 15 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.

Articolo 16 – Diffusione della cultura della collaborazione.

Articolo 17 - Autofinanziamento.

### **CAPO V - Comunicazione, trasparenza e valutazione**

p.11

Articolo 18 - Comunicazione collaborativa.

Articolo 19 - Misurazione e rendicontazione delle attività di collaborazione.

### **CAPO VI - Responsabilità e vigilanza**

p.12

Articolo 20 - Prevenzione dei rischi.

Articolo 21 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità.

### **CAPO VII - Disposizioni finali e transitorie**

p.12

Articolo 22 - Entrata in vigore e disciplina transitoria.

## CAPO I - Disposizioni generali

### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento, in armonia con il dettato Costituzionale e lo Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i Cittadini e l'Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 114 comma 2; 117 comma 6 e 118 della Costituzione.
2. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani è inteso quale concreta manifestazione di partecipazione, nonché strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, ed è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
3. La collaborazione tra Cittadini attivi e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dal presente provvedimento le previsioni regolamentari del Comune di Follonica che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della L. n. 241/1990.

### Articolo 2 - Definizioni.

1. Si intendono per:
  - **Beni comuni urbani:** i beni materiali e immateriali, che i Cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo. La definizione si ispira all'art. 118 della Costituzione: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
  - **Comune o Amministrazione:** il Comune di Follonica nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative [D'ora in poi indicato con il solo termine di Comune].
  - **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associate o comunque riuniti in formazioni sociali – anche informali o riconoscibili come Comunità locali – che indipendentemente dai requisiti riguardanti la cittadinanza si attivano per la cura, l'uso e la rigenerazione dei beni comuni urbani [D'ora in poi indicati con il solo termine di Cittadini].
  - **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai Cittadini, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
  - **Patto di collaborazione:** accordo con il quale Comune e Cittadini definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.
  - **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione e gestione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità collettiva.
  - **Gestione condivisa:** interventi, non aventi natura commerciale, di cura ed uso dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai Cittadini e dal Comune con carattere di continuità e di inclusività.
  - **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione, innovazione ed utilizzazione dei beni comuni; attuati tramite metodi di co-progettazione, processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi ed integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
  - **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
  - **Rete civica:** lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

### Articolo 3 - Principi generali.

1. La collaborazione tra Cittadini e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e i Cittadini improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- **Pubblicità e trasparenza:** il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i Cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- **Responsabilità:** il Comune valorizza la responsabilità, propria e dei Cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri Cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Comune e Cittadini promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità (ai sensi e nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione).
- **Sostenibilità:** il Comune, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i Cittadini non ingeneri oneri (o minori ricavi) superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- **Proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra Cittadini e Comune sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- **Informalità:** il Comune richiede che la relazione con i Cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- **Autonomia civica:** il Comune riconosce l'autonoma iniziativa dei Cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.
- **Prossimità e territorialità:** il Comune riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

### Articolo 4 - I Cittadini.

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I Cittadini possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente

organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i Cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4. La sottoscrizione e la validità dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata al metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i Cittadini in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli Cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Amministrazione ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità e di messa alla prova.

7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile, ovvero di alternanza scuola/lavoro, in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i Cittadini o con le Istituzioni scolastiche competenti.

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione.**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e Cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. La sottoscrizione da parte del Comune è rimessa al Dirigente competente per materia in relazione al contenuto prevalente del Patto di collaborazione, all'esito della procedura di cui al Capo II del presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (*comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.*) e partecipazione (*forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione*);
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata,

- parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
  - j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra Cittadini e Comune;
  - k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei Cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto;
  - l) le cause di esclusione di singoli Cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
  - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

### **Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione.**

1. La collaborazione tra Comune e Cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la rigenerazione temporanea;
- f) la rigenerazione permanente.

2. La collaborazione tra Cittadini e Comune per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente Regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
- c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili ed immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

### **Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi.**

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo anche incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune può riservare una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

#### **Articolo 8 - Promozione della creatività urbana.**

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

4. Per la specifica creatività giovanile il Comune rinnova l'impegno a mettere a disposizione, a tale scopo, uno o più spazi all'interno dell'area cd. dell'Ex Ilva, o comunque ricompresi all'interno di specifici progetti di rigenerazione urbana.

#### **Articolo 9 - Innovazione digitale.**

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine, il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali.

### **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

#### **Articolo 10 - Disposizioni generali.**

1. La funzione di gestione della collaborazione con i Cittadini è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione. L'organizzazione di detta funzione deve essere tale da garantire la prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Il Comune gestirà le proposte di collaborazione dei Cittadini assegnandole ai Servizi comunali di riferimento in base alle tematiche delle singole proposte. Il singolo Servizio diverrà, quindi, l'interlocutore unico del Comune in ordine alla proposta presentata dai Cittadini.

3. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco dei beni comuni, approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che potranno formare oggetto di interventi di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i Cittadini.

4. I cittadini possono a loro volta proporre all'Amministrazione beni comuni che la Giunta Comunale potrà inserire nell'elenco.

### **Articolo 11 - Proposte di collaborazione**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- b) la proposta sia presentata dai Cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.

2. Nel caso di cui alla lettera a) l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i Cittadini a presentare progetti di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

3. Nel caso di cui alla lettera b) il Servizio comunale competente comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica, altresì, l'elenco delle strutture comunali o delle autorità competenti che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

4. La proposta di collaborazione, viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei Servizi pubblici coinvolti.

5. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, il Servizio comunale lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, sono disposte adeguate forme di pubblicità con riferimento alla proposta di collaborazione, al fine di acquisire, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure eventuali ulteriori contributi o proposte di collaborazione.

7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l'integrazione tra le stesse; qualora ciò non risulti possibile, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, nonché alla più ampia ricaduta in termini di cura dell'interesse pubblico perseguito con le diverse proposte di collaborazione.

8. Il Servizio comunale competente predisporre, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione. L'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente del Servizio comunale responsabile della gestione della proposta.

9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

### **CAPO III - Interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici o private ad uso pubblico**

#### **Articolo 12 - Interventi di cura di immobili e spazi pubblici o privati ad uso pubblico.**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di cura di immobili e spazi pubblici o privati ad uso pubblico.



2. I Cittadini si prendono cura dell'immobile o dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I Cittadini non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene, con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

### **Articolo 13 - Interventi di rigenerazione e gestione condivisa di edifici, spazi pubblici o privati ad uso pubblico.**

1. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione e/o gestione di un immobile o di uno spazio pubblico o privato ad uso pubblico devono pervenire al Comune corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presentati: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
  2. Il patto di collaborazione può prevedere che i Cittadini assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione, ovvero che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
  3. I patti di collaborazione disciplinano altresì gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui Cittadini. Miglioramenti o addizioni sono realizzati senza oneri per il Comune.
  4. Resta ferma, per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
  5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
  6. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene.
  7. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 del Codice Civile.
  8. Il Comune può destinare agli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di cui al presente Capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

## **CAPO IV - Forme di sostegno**

### **Articolo 14 – Forme di sostegno da parte dell'Amministrazione**

1. La partecipazione del Comune alla realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione è limitata alla fornitura di supporto tecnico e materiale, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi – per attività di breve durata – i dispositivi di protezione individuale i quali, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine dell'attività.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, l'Amministrazione può prevedere, limitatamente alle attività inerenti il patto stesso, l'attribuzione di forma di sostegno quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) la copertura, da parte dell'Amministrazione, delle spese relative alle utenze;
- c) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

### **Articolo 15 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.**

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente

Regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del D. Lgs. n. 23/2011.

3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente Regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

### **Articolo 16 – Diffusione della cultura della collaborazione**

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra Cittadini e Comune ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva favorendo lo sviluppo e la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti ed Istituzioni scolastiche per la cura della scuola come bene comune.

3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

## Articolo 17 - Autofinanziamento.

1. Il Comune agevola le iniziative dei Cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per i Cittadini di realizzare attività, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

## CAPO V - Comunicazione, trasparenza e valutazione

### Articolo 18 - Comunicazione collaborativa.

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i Cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai Cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di Cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai Cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### Articolo 19 - Misurazione e rendicontazione delle attività di collaborazione.

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i Cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
  - a) **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
  - b) **comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - c) **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
  - d) **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

## **CAPO VI - Responsabilità e vigilanza**

### **Articolo 20 - Prevenzione dei rischi.**

1. Ai Cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I Cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più Cittadini, va individuato tra i cittadini attivi un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

### **Articolo 21 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità.**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra Comune e Cittadini e le connesse responsabilità.
2. I Cittadini che collaborano con il Comune alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I Cittadini che collaborano con il Comune alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi.

## **CAPO VII - Disposizioni finali e transitorie**

### **Articolo 22 - Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Le previsioni del presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line.
2. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del Regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.